



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Divisione III – Coordinamento della vigilanza tecnica*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Partenza - Roma, 14/10/2010**  
**Prot. 25 / III / 0017265 / MA002.A003**

*Alle Direzioni Regionali del Lavoro*

*Alle Direzioni Provinciali del Lavoro*

*Risposta a nota prot. del*

*e, p.c. Alla Regione Siciliana  
Direzione generale del Dipartimento  
Lavoro*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di  
Palermo*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di  
Catania*

*Alla provincia autonome di Bolzano*

*Alla provincia autonoma di Trento*

*Loro Sedi*

**OGGETTO:** *Impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed  
apparecchiature di palificazione*

Si trasmette in allegato la nota prot. 15/VI/0017495/MA08.A001 del  
17/08/2010 della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro relativa  
all'oggetto, elaborata di intesa con la scrivente Direzione generale.

**IL REGGENTE**  
**(Ing. Giuseppe PIEGARI)**

All.:

1. nota DG Tutela prot. 17495 del 17/08/2010



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di  
Lavoro  
Divisione VI  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

*Class.: PR/QUE/81/V.P./AGA*

*Risp. a nota n. A00-09/00 02941/10*

*Del 24.05.2010*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Partenza - Roma, 17/08/2010**  
**Prot. 15 / VI / 0017495 / MA008.A001**



*Tu Paoletti*  
**23**  
**2010**

**All'**

**ISPESL**

Dipartimento Certificazione e Conformità  
Via Alessandria 220/E  
00198 – ROMA  
c.a. Ing. Federico Ricci

**e p.c.**

**Alla Direzione Generale per l' Attività  
Ispettiva**

Coordinamento della vigilanza tecnica  
DIV. III  
Via Cesare de Lollis, 12  
00185 - ROMA  
c.a. Ing. Giuseppe Piegari

**Al Ministero dello Sviluppo Economico**

D.G.C.C.V.N.T.  
Via Sallustiana,53  
00186 - ROMA  
c.a. Dott. Gianfranco Vecchio  
c. a. Ing. Vincenzo Correggia

**Al Coordinamento Tecnico delle  
Regioni**

c/o Regione Toscana  
Direzione Generale  
Settore Prevenzione e Sicurezza  
Via T. Alderotti, 6/N  
50139 – FIRENZE  
c.a. Ing. Marco Masi

**All'ISPESL**

Direttore del Dipartimento  
di Piacenza e Milano  
Via Mangiagalli, 3  
20133 –MILANO

**All'ANIMA**

Via Scarsellini, 13  
20161- MILANO



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 24/08/2010**

**Prot. 25 / III / 0014585 / MA002.A002**

**OGGETTO: Impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed  
apparecchiature di palificazione.**

Si fa riferimento al quesito di cui alla nota in riscontro concernente il regime cui deve sottostare l'uso degli organi ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione. A tale proposito sentita la Direzione Generale dell'Attività ispettiva si riscontra quanto segue.

In via preliminare, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che non è la denominazione che individua la classificazione della macchina ma la funzione da essa concretamente svolta. Per cui l'effettiva classificazione di una macchina è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene.

Di conseguenza è il fabbricante che ne individua l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinsecamente le funzionalità della macchina.

Nel merito, si sottolinea che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno una specifica destinazione operativa, quali ad esempio gli organi per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, ecc., non rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento di cui all'allegato VII, del decreto legislativo n. 81/2008, per i quali sono previste, nell'articolo 71, comma 11, le verifiche da effettuare con gli intervalli determinati nell'allegato stesso.

Al riguardo tuttavia si ritiene utile precisare che quando l'organo ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71, comma 11, D. lgs. n. 81/2008, e relativo allegato VII al decreto stesso.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulla circostanza che siffatto utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare da parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti dell'allegato I al D.lgs. n. 17/2010.

In sintesi, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli organi in argomento:

- dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza, come detto, di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa.

- per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo di cui all'art. 71, comma 8, del d.lgs. n. 81/08, e se rientranti, per le ragioni esposte sopra, tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del citato decreto, vanno assoggettati anche alle procedure di verifica periodica di cui all'art. 71, comma 11.

Il Dirigente  
(Dott. Lorenzo FANTINI)

